

COMUNE DI GIUDIGNANO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO **42** del registro

in data: **28.12.2021**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30 APRILE 2021.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica e attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa		Regolarità Contabile e visto attestante la copertura finanziaria	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	10.12.2021	FAVOREVOLE	10.12.2021
Il Responsabile del Servizio F.to BELLO MAURIZIO		Il Responsabile di Ragioneria F.to BELLO MAURIZIO	
L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Avv. Monica Laura Gravante		SINDACO	P
Gabriella Vilei			A
Maria Cristina Accoto			P
Fabio Protopapa			P
Amedeo Ciullo			P
Orazio Salvatore Santoro			P
Emilio Pantaleo D'Aurelio			P
Antonio Vizzino			P
Giovanna Accoto			P
Donato Cristiano De Giuseppe			P
Davide Serrano			A
Presenti 9		Assenti 2	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. **Dr. Marco Signore**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Avv. Monica Laura Gravante**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2021 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, co. 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160): 7 per mille (4 per mille IMU + 3 per mille TASI);
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, co. 749, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: 10,60 per mille (7,60 per mille IMU + 3 per mille TASI).

VISTA la nota Prot. n. 5346 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto *Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2021 di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021*, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di modificare l'atto in parola nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, riconducendo l'aliquota dell'IMU per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 entro il limite massimo del 6 per mille e specificando che i fabbricati rurali strumentali e i c.d. fabbricati merce sono assoggettati – stante l'avvenuta scadenza del termine perentorio di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – all'aliquota dell'1 per mille stabilita dalla legge.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

CONSIDERATO l'art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che disciplina le ipotesi di annullabilità del provvedimento amministrativo.

VISTO l'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale testualmente recita *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

RITENUTO necessario, come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con la citata nota Prot. n. 5346 del 23 novembre 2021 ed ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2021 nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, approvando le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60 % (6 per mille);
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % (1 per mille);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,1 % (1 per mille);
- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753..... 1,06 % (10,60 per mille).

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Terzo Servizi Finanziari e Tributi.

CON VOTAZIONE n. 9 favorevoli, n. ___ contrari e n. ___ astenuti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n. 5346 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto *Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2021 di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021*, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di modificare l'atto in parola nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, riconducendo l'aliquota dell'IMU per l'abitazione principale di

categoria catastale A/1, A/8 e A/9 entro il limite massimo del 6 per mille e specificando che i fabbricati rurali strumentali e i c.d. fabbricati merce sono assoggettati – stante l'avvenuta scadenza del termine perentorio di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – all'aliquota dell'1 per mille stabilita dalla legge.

3. DI MODIFICARE, come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con la citata nota Prot. n. 5346 del 23 novembre 2021 ed ai sensi dell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2021 nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, approvando le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60 % (6 per mille);
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % (1 per mille);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,1 % (1 per mille);
- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753..... 1,06 % (10,60 per mille).

4. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, co. 767, della della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **31.12.2021** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Giurdignano,**31.12.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **31.12.2021** Al **15.01.2022** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28.12.2021**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano Dt ini. pubblicaz.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore
